

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA

Delib. N. **22**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISEI del mese di MARZO alle ore 17,30 convocata nei modi, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:			Presente	Assente
MINOLI	Flavio	- Sindaco	X	
VIROLETTI	Gianpiero	- Vicesindaco	X	
CERRI	Andrea	- Assessore	X	
Totali N.			3	==

Assenti giustificati risultano i Signori:

.....

Assiste il Segretario Comunale Signor: CRESCENTINI dott. Michele
Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti il Signor MINOLI Flavio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e invita la GIUNTA COMUNALE a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27 aprile 2016 hanno approvato il [Regolamento UE 679/2016](#) (GDPR - *General Data Protection Regulation*) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016 e diventerà pienamente efficace e vincolante per tutti gli enti destinatari a partire dal 25 maggio 2018;
- trattandosi di regolamento comunitario è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano senza necessità di recepimento ed abroga la precedente direttiva 95/46/CE;
- il legislatore ai sensi dell'art. 13 della [Legge n. 163/2017](#) dovrà adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del [Regolamento UE n. 679/2016](#), uno o più decreti legislativi attuativi e di coordinamento;
- le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali – individuati, per gli Enti locali, nelle persone dei Sindaci - devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro e non oltre il 25 maggio 2018;
- tra i vari obblighi vi è per le autorità pubbliche e, dunque gli enti locali, la nomina di un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) o *Data protection Officer* (DPO) con specifiche competenze in relazione ai trattamenti di dati effettuati dall'ente locale;
- il RPD può essere nominato dal Titolare del trattamento internamente all'ente locale tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D ovvero, in alternativa, all'esterno utilizzando in tal caso una procedura conforme ai principi di matrice comunitaria e specificando appositamente i compiti con contratto di servizi;
- la dizione, alquanto generica e atecnica, di "contratto di servizi" sembra rimandare all'istituto dell'appalto di servizi disciplinato dal Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016), ma la natura della prestazione erogata dal RDP richiama piuttosto il contratto d'opera intellettuale (artt. 2229 e ss. Cod. civ.): di qui l'incertezza interpretativa, acuita dal fatto che non pochi professionisti si appoggiano a società, che assumono pertanto il ruolo di contraenti con l'amministrazione tenuta alla nomina;
- in ogni caso il RPD deve essere in possesso – ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del GDPR di adeguate «*qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» del Regolamento medesimo;
- come chiarito dal Garante, quella del RDP è "*una professione non regolamentata*" e, nell'ipotesi di incarico ad una società, occorre comunque che sia individuato in maniera inequivocabile un soggetto che specificamente opererà come RPD, riportandone espressamente le generalità. E' poi necessario che nell'atto di designazione (e/ o nel contratto di servizi risultino indicate, seppur succintamente, le motivazioni che hanno indotto l'ente a scegliere quel soggetto per svolgere la funzione di RPD;
- il RPD deve lavorare in posizione di indipendenza e garanzia rispetto al Comune titolare del trattamento e non deve svolgere altre attività sia interne che esterne all'ente che possano generare conflitti di interessi con il ruolo rivestito;
- in sintesi, la soluzione interna risulta in concreto improponibile per questo Ente in considerazione dell'oggettiva difficoltà di reperire dipendenti provvisti delle necessarie conoscenze specialistiche in materia di *privacy* e che nello svolgimento delle proprie funzioni, trattando dati personali, non siano in conflitto d'interessi con il ruolo di RPD e, in ogni caso, dell'ingente carico di lavoro che grava su ciascun lavoratore, chiamato inevitabilmente a svolgere una pluralità di compiti e non "sacrificabile" *in toto* agli adempimenti relativi alla *privacy*;
- l'esternalizzazione si rivela allo stato l'unica strada percorribile ma, considerata l'estrema delicatezza dei compiti che il RPD sarà chiamato a svolgere, i criteri della selezione, da attuarsi nel rispetto dei principi europei e della normativa vigente, non possono coincidere con la mera convenienza economica, dovendosi valorizzare 1) *l'effettivo e comprovato possesso delle competenze specialistiche* nonché 2) *l'estensione dei compiti il cui assolvimento, ai sensi della formula aperta contenuta nell'articolo 39 del GDPR, è garantito dal professionista* (es.: redazione di un regolamento fatto "su misura" dell'amministrazione, erogazione dell'attività formativa ai dipendenti);
- si ritiene opportuno, alla luce della novità della disciplina e degli adempimenti da essa previsti, conferire un incarico non eccedente l'anno;

Considerato quindi, che tra i vari obblighi, ai sensi dell'art. 37 GDPR, in capo al Comune vi è la nomina del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che deve svolgere *almeno* le seguenti competenze:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

- sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali ed essere il tramite tra questo ed il Comune per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, GDPR ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

Ritenuto che, per ragioni necessitate e sviluppate in premessa, il RPD deve essere scelto esternamente tra soggetti in possesso di idonee e comprovate qualità professionali, con particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della normativa e che possono agire con indipendenza nei confronti del Comune titolare del trattamento;

Dato atto che questo Comune ha ritenuto che il Dott. Ing. Carlo Rabozzi della Società Alias Srl con sede in Borgomanero, già incaricato da questo Ente quale consulente in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37 del RGPD, per la nomina a RPD e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire ed i compiti e le funzioni da espletare;

Visto il preventivo ns. prot. 537 del 28.02.2019 e rilevato, dopo aver verificato le condizioni di incarichi analoghi assegnati da altri Enti, che l'importo di Euro 800,00 +iva annuo risulta estremamente contenuto e congruo;

Ritenuto pertanto congrua tale offerta di procedere di conseguenza;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 D.LGS 267/2000;

Visto l'art. 37, [Regolamento UE n. 679/2016](#);

Visto il [D.Lgs. n. 267/2000](#);

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante della delibera;
2. Di dare atto che, all'interno del personale dipendente dell'Ente, non sono presenti professionalità dotate delle conoscenze specialistiche, che presentano rilevanti aspetti di natura informatica, richieste dall'art. 37 c. 5 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, tra le quali figurano la mappatura dei procedimenti amministrativi, l'analisi della conformità del trattamento al GDPR, la valutazione del rischio, la redazione del registro trattamenti, la valutazione dell'impatto, la formazione del personale, la nomina DPO ed RTD, la compilazione dell' allegato 2 circolare Agid 2/17;
3. Di designare, per le motivazioni indicate in narrativa e ai sensi dell'art. 37 GPDR, Responsabile della Protezione dei dati (RPD) del Comune il Dott. Ing. Carlo Rabozzi della Società Alias Srl con sede in Borgomanero per un anno a partire dal 25 maggio 2019 sino al 24 maggio 2020;
4. Di incaricare il predetto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 par. 1 del RGPD a svolgere, in piena autonomia ed indipendenza, i seguenti compiti e funzioni attinenti all'insieme dei trattamenti di dati effettuati da questo Ente:
 - Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché ad altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati.
 - Sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la

- sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.
- Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del DGD
 - Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali
 - Fungere da punto di contatto con il garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
5. Di impegnarsi a:
 - Mettere a disposizione del RPD le necessarie risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate
 - Non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni
 - Garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.
 6. Di dare mandato al Titolare del trattamento dei dati personali per il formale atto di designazione;
 7. Di pubblicare il nominativo nonché indirizzo Pec del Responsabile nel sito del Comune alla sezione Amministrazione trasparente e di comunicarli al Garante per la protezione dei dati personali;
 8. Di dare atto che alla presente designazione farà seguito formale determinazione di affidamento dell'incarico e relativo impegno di spesa quantificato, come da preventivo del Dott. Ing. Carlo Rabozzi in Euro 800,00+ iva;
 9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo n.267/2000.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 26.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MANCIN Arch.Emanuele

IL PRESIDENTE
F.to MINOLI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CRESCENTINI dott. Michele

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, lì 03/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CRESCENTINI Dott. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

L'addetto alla pubblicazione certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/04/2019 al 18/04/2019

Boca, li 04/04/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to MARONI Dott.ssa Valeria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La deliberazione è divenuta esecutiva il 26/03/2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Boca, lì 26.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CRESCENTINI dott. Michele